



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**CIRCOLARE INFORMATIVA 38/93**

Milano, 12 novembre 1993

**OGGETTO:** Provvedimento 25 ottobre 1993 della Banca d'Italia in tema di iscrizione degli intermediari finanziari nell'apposito elenco speciale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4.11.1993.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURO
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. BOCCADAMO
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM FACTORING	RAG. NIVINI
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. FIORIO
	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
OLIVETTI FINFACTORING	DOTT. ALACEVICH
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO NUCLEO CENTRALE FACTORING	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	Direzione Generale
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
SUD FACTORING	DOTT. GRECO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 1993.

**Modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nello «elenco speciale» tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197.**

### IL GOVERNATORE

Visto il Capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito «legge»);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1993 (di seguito «decreto») che ha determinato i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere nell'«elenco speciale» tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge;

Visto l'art. 3, comma 1 del decreto a norma del quale la Banca d'Italia predetermina le modalità di iscrizione nell'«elenco speciale»;

E m a n a

le disposizioni, che si riportano in allegato, riguardanti le modalità cui gli intermediari finanziari si attengono per l'iscrizione nell'«elenco speciale».

Roma, 25 ottobre 1993

Il Governatore: FAZIO

### MODALITÀ DI ISCRIZIONE

degli intermediari finanziari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo.

#### 1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

Gli intermediari finanziari, per i quali ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 (cfr. allegato A) del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993 (di seguito «Decreto»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1993 presentano domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla filiale della Banca d'Italia nella cui provincia, ha sede legale l'intermediario finanziario. Ove la sede legale non coincida con la direzione centrale, si fa riferimento alla provincia in cui ha sede quest'ultima.

La domanda può essere inviata alla filiale competente anche a mezzo di raccomandata a.r. In tale caso, il termine di cui al successivo paragrafo 4, decorre dal giorno in cui la domanda perverrà alla filiale della Banca d'Italia.

#### 2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.

La domanda, che può essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato B, riporta quanto di seguito specificato:

- le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;
- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede della direzione centrale ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale sociale versato;

gli estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito «Legge»);

l'indicazione dell'attività svolta e della condizione in forza della quale è richiesta l'iscrizione. In proposito, si precisa quanto segue:

I) qualora la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata in quanto trattasi di intermediario finanziario che può essere ammesso al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 481, 1992 e dell'art. 18 della Direttiva CEE 89/646, vanno indicati:

I.a) l'ente o gli enti creditizi che controllano per almeno il 90% la società e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto dell'intermediario finanziario;

I.b) il gruppo creditizio di appartenenza ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata;

II) qualora, in relazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 6 del decreto, la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata da intermediari finanziari legati da un rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, per i quali le condizioni di iscrizione nell'elenco speciale sono verificate a livello consolidato:

II.a) ciascun intermediario istante è tenuto ad indicare gli intermediari controllanti o controllati che sono tenuti a presentare analogo domanda di iscrizione nell'elenco speciale;

II.b) per verificare la sussistenza dei parametri quantitativi che determinano l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale si deve procedere all'«aggregazione integrale» delle poste patrimoniali dei bilanci dei soggetti legati da rapporti di controllo. A tal fine gli intermediari interessati, partendo dalle situazioni patrimoniali di fine periodo, dovranno:

a) eliminare i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese interessate;

b) compensare le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nell'aggregazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto (1) delle stesse;

c) sommare le poste patrimoniali rilevanti ai fini della verifica in discorso;

gli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 della legge, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;

l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;

l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

1) copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;

2) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi e scheda informativa di cui all'allegato C;

3) l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema allegato D.

(1) Il patrimonio netto è determinato come somma algebrica di capitale o fondo di dotazione, sovrappiù di emissione, riserve, fondo per rischi finanziari generati, utili portati a nuovo, utile d'esercizio, perdite portate a nuovo e perdita d'esercizio.

## 3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presentano la domanda di iscrizione nell'elenco speciale entro e non oltre novanta giorni dalla predetta data.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale, per i quali le condizioni per l'iscrizione nell'elenco speciale si verificano in un momento successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, presentano la domanda di iscrizione nell'elenco speciale entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione medesima. Si ricorda che le condizioni quantitative di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto, devono essere verificate per due esercizi successivi e vanno accertate con riferimento ai bilanci approvati.

Per le società di nuova costituzione le quali, in relazione all'attività svolta, sono tenute ad iscriversi nell'elenco speciale, la domanda di iscrizione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio italiano cambi, dell'iscrizione della società nell'elenco generale. Analogo termine si applica qualora trattasi di società costituite per le quali l'obbligo di iscrizione sia nell'elenco generale sia nell'elenco speciale deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

## 4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega — entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste — l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

## 5. CONTENUTO DELL'ELENCO SPECIALE

L'elenco speciale contiene le seguenti indicazioni:

denominazione, forma giuridica e sede legale dell'intermediario finanziario (nonché sede della direzione centrale, ove diversa da quella della sede legale);

data di iscrizione nell'elenco speciale;

attività che ha comportato l'iscrizione nell'elenco speciale.

L'elenco speciale è disponibile presso le filiali della Banca d'Italia.

ALLEGATO A

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 agosto 1993.

Determinazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dei criteri in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

(Omissis).

## Art. 2 (Soggetti tenuti all'iscrizione all'elenco speciale).

1. I soggetti da iscrivere nell'elenco speciale sono individuati nell'ambito degli intermediari che hanno per oggetto prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. L'attività deve essere esercitata nei confronti del pubblico; restano esclusi gli intermediari che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Sono comprese le società che erogano credito al consumo anche se nell'ambito dei propri soci.

3. Non sono tenuti all'iscrizione all'elenco speciale gli intermediari nei cui confronti si applica la deroga prevista dall'art. 8, comma 2-ter, della legge.

Art. 3 (Criteri per l'individuazione degli intermediari). — 1. Ai ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari di cui all'art. 2, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia — con le modalità dalla stessa predeterminate, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto — l'iscrizione all'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

## 2. Sussiste l'obbligo di iscrizione:

a) per le società esercenti la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che abbiano:

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 5, ovvero;

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi, indipendentemente dal livello di indebitamento;

b) per le società esercenti attività di assunzione di partecipazioni che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;

c) per le società esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni e di concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle società partecipate che abbiano:

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;

un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi, indipendentemente dal livello di indebitamento;

d) per le società esercenti attività di intermediazione in cambi;

e) per le società esercenti attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

f) per le società, esercenti una o più delle attività indicate all'art. 2, commi 1 e 2, per le quali ricorrano le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

3. La disposizione di cui al precedente comma 2 non trova applicazione nei confronti:

degli organismi di garanzia collettiva fidi ivi compresi quelli di cui al capo V della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per quanto concerne i soggetti sub a);

dei soggetti esercenti attività di intermediazione di valuta senza assunzione di rischi in proprio, con riferimento ai soggetti sub d);

delle società che svolgono l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito finalizzata esclusivamente ad agevolare la commercializzazione di prodotti e servizi offerti da società del gruppo di appartenenza, per quanto riguarda i soggetti sub e).

Art. 4 (Sussistenza dei criteri). — 1. Le condizioni quantitative, di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), per l'iscrizione all'elenco speciale vanno accertate con riferimento ai bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi.

2. Il volume di attività finanziaria è determinato dalla somma dei seguenti elementi dell'attivo patrimoniale al netto delle rettifiche di valore:

a) cassa e disponibilità;

b) crediti verso enti creditizi;

c) crediti verso enti finanziari;

d) crediti verso clientela;

e) obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, ivi compresi i titoli di Stato;

f) azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;

g) partecipazioni, incluse quelle nei confronti di imprese del gruppo;

h) beni dati in locazione finanziaria — per l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione finanziaria — e beni in attesa di essere ceduti in locazione finanziaria, compresi quelli in possesso dell'intermediario a seguito della risoluzione di precedenti contratti o del mancato riscatto dei beni da parte del locatario;

- i) immobilizzazioni materiali ad uso funzionale;
- l) ratei e sconti attivi per interessi maturati;
- m) crediti di firma (garanzie rilasciate e impegni);
- n) qualunque altra posta dell'attivo contabile comprese le operazioni fuori bilancio, relativa all'esercizio di attività di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356.

3. Per le società che svolgono l'attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) — non congiuntamente con quella di cui alla lettera b) — l'elemento di cui al precedente comma 2, lettera g), include unicamente le partecipazioni detenute in enti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché nelle società che svolgono attività strumentali.

4. L'ammontare dell'indebitamento è determinato dalla somma dei debiti contratti e dei finanziamenti in conto capitale.

5. L'ammontare del patrimonio è determinato dalla somma algebrica dei seguenti elementi del passivo dello stato patrimoniale:

- a) capitale versato o fondo di dotazione;
- b) sovrapprezzi di emissione;
- c) riserve:
  - riserva legale;
  - riserva per azioni o quote proprie;
  - riserve statutarie;
  - riserve di rivalutazione;
  - altre riserve;
- d) fondo per rischi finanziari generali;
- e) utili o perdite a nuovo;
- f) utili o perdite d'esercizio.

6. Qualora un intermediario esercente attività di concessione di finanziamenti ovvero di assunzione di partecipazioni detenga il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, di un altro intermediario della medesima categoria, l'accertamento — di cui al precedente comma 1 — in capo alla controllante e alla controllata va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento (volume di attività finanziaria, patrimonio e indebitamento) a livello consolidato; la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione in capo sia alla controllante che alla controllata.

7. La perdita di una delle condizioni, indicate all'art. 3, comma 2, che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venir meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno due esercizi chiusi consecutivi.

(Omissis).

#### ALLEGATO B

#### MODELLO DI DOMANDA

di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Alla Banca d'Italia - Filiale di.....

OGGETTO: (denominazione della società).....

Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 197/1991.

La società.....  
 codice fiscale n. .... iscritta in data.....  
 nell'elenco generale di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 (1).....  
 sede legale in ..... via (2).....  
 (telefono, telex, telefax) (3)..... nella persona

del sottoscritto (generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda).....  
 chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 197/1991, in quanto (riportare la motivazione per cui si richiede l'iscrizione nell'elenco speciale, utilizzando le formulazioni riportate nell'allegato 1):.....

A tal fine:

attesta che:

- a) il capitale sociale versato della società è di L. ....;
- b) gli esponenti aziendali in possesso del requisito di professionalità ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 197/1991 sono i seguenti (indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):.....
- c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 197/1991, per essere stati i medesimi accertati (indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):.....
- d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Allega:

- 1) copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;
- 2) copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi e scheda informativa (4);
- 3) elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza (5).

Data, .....

Firma .....

(1) Indicare gli estremi della comunicazione U.I.C. e il numero di iscrizione nell'elenco generale.

(2) Indicare anche la sede della Direzione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.

(3) Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax della Direzione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.

(4) La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema «Allegato C».

(5) Per ciascun esponente aziendale è redatta una scheda «Allegato D».

#### ALLEGATO 1

La società esercita:

1. L'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ha presentato, negli ultimi due esercizi chiusi, giusta le risultanze di bilanci approvati:

1.a) un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 5;

1.b) un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi.

2. L'attività di assunzione di partecipazioni e ha presentato, negli ultimi due esercizi chiusi — giusta le risultanze dei bilanci approvati — un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1.

3. L'attività di assunzione di partecipazioni e concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle società partecipate e ha presentato, negli ultimi due esercizi chiusi, giusta le risultanze dei bilanci approvati:

a) un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 50 miliardi ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 1;

b) un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi.

4. L'attività di assunzione di partecipazioni di concessione di finanziamenti (cancellare la condizione che non ricorre), è controllante di controllata da (cancellare la condizione che non ricorre) altre società esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni ovvero concessione di finanziamenti e a livello consolidato ha presentato negli ultimi due esercizi chiusi, giusta le risultanze dei bilanci approvati (specificare quale dei parametri quantitativi di cui ai punti 1, 2 e 3 ricorre):

A tal fine si fa presente che le società controllanti controllate (cancellare la condizione che non ricorre), tenute all'iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1993, sono (indicare la denominazione e la sede legale delle controllanti controllate):

5. L'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio.

6. L'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito.

7. Una o più delle attività di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro 27 agosto 1993 e può essere ammessa al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 e dell'art. 18 della direttiva CEE n. 89/646. A tal fine dichiara che:

a) l'ente o gli enti creditizi che controllano la società per almeno il 90% sono i seguenti (indicare la denominazione dell'ente o degli enti creditizi controllanti e la relativa percentuale di partecipazione al capitale della società):

b) il gruppo creditizio di appartenenza ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata è il seguente:

#### ALLEGATO C

#### SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione sociale e sede legale (ovvero sede della Direzione centrale, ove non coincida con la sede legale):

Socio soci di controllo:

Numero di dipendenti e ripartizione tra dirigenti e impiegati:

Numero sedi secondarie:

Sistema utilizzato per il collocamento dei prodotti e servizi:

Descrizione tipo di operazioni e servizi offerti:

Organigramma delle funzioni aziendali (allegare schema):

#### Dati quantitativi (consistenze al 30 settembre 1993)

Debiti verso banche:

Attività di leasing:

importo dei crediti impliciti nei contratti di leasing in essere

ripartizione per localizzazione geografica dei contratti in essere (nord, centro, sud Italia, Paesi esteri):

ripartizione per tipologia di beni locati (es. immobili, macchinari e attrezzature, auto e mezzi di trasporto, ecc.):

Attività di credito al consumo:

importo dei crediti in essere

ripartizione per localizzazione geografica dei crediti in essere (nord, centro, sud Italia, Paesi esteri):

ripartizione per finalizzazione dei crediti in essere (finalizzati, non finalizzati):

Attività di erogazione di altri finanziamenti:

importo dei crediti in essere

ripartizione per localizzazione geografica dei crediti in essere (nord, centro, sud Italia, Paesi esteri):

Attività di emissione e gestione di carte di credito:

importo dei crediti in essere

turnover (flusso dei crediti erogati nei primi nove mesi del 1993)

#### ALLEGATO D

#### ORGANO SOCIALE (I)

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita Sesso

Codice fiscale

Residenza

Carica ricoperta

Organo nominante

Data di nomina

Data scadenza prevista

Data termine effettivo

Causa cessazione

(I) Da non indicare ove si tratti del direttore generale e di dirigenti muniti di rappresentanza.

93A6122

#### UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

#### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni,